

COMUNE DI MASERA' di PADOVA

Provincia di Padova



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATI MEDIANTE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Delibera di C.C. n. 37/2009

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Finalità e definizioni
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di video sorveglianza

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 - Responsabile

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- Art. 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 7 - Informazioni rese al momento della raccolta

SEZIONE II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Art. 8 - Diritti dell'interessato

SEZIONE III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

- Art. 9 - Sicurezza dei dati
- Art. 10 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 11 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali
- Art. 12 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

SEZIONE IV- COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

- Art. 13 - Comunicazione

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 14 - Tutela

CAPO V – MODIFICHE

- Art. 15 - Modifiche regolamentari

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.

1 – Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi degli artt. 18-22 del codice, ed altresì delle funzioni inerenti la tutela della sicurezza urbana ai sensi dell'art.6 commi 7 e 8 del DL 11/2009 convertito con L. n.38 del 23 aprile 2009.

2 – Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da eludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

3 – Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a pericoli concreti, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza.

4 – Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Sono altresì comprese finalità di sicurezza urbana, che competono ad altri organi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

ART. 2. FINALITÀ E DEFINIZIONI

1 – Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'utilizzo di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2 – Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

3 – Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **“banca dati”**, il complesso di dati personali, formatosi in seguito all’utilizzo del sistema di videosorveglianza e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b) per **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l’impianto e di videosorveglianza;
- d) per **“titolare”**, Comune di Maserà nella persona del Sindaco pro-tempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per **“responsabile”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile. L’incaricato accede ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione.
- g) per **“interessato”** la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per **“diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- l) Per **“Garante”** l’autorità istituita ai sensi dell’art. 30 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, ora D.Lgs. 196 del 30.06.2003.
- m) Per **“centrale operativa”** il luogo (o i luoghi) in cui viene effettuato trattamento tramite la visualizzazione delle riprese effettuate con il fine di monitorare il territorio per le finalità di cui all’art.4 comma 2;

ART. 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

1 – Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Maserà di Padova;

ART. 4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL’IMPIANTO DI TELECONTROLLO E DI VIDEOSORVEGLIANZA

1 – Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2 – Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune - in particolare dal Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti del Comune vigenti e secondo i limiti sanciti dal D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e disposizioni correlate, nonché dall'art. 54 del Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, come sostituito dall'art. 6 del D.L. n° 92/2008 convertito nella Legge n° 125 2008, ed da ultimo dall'art. 6, commi 3, 7 e 8 del Decreto Legge 23.02.2009 n° 11 convertito con L. n.38 del 23 aprile 2009, sono:

- a) rilevare situazioni di pericolo o di allarme per la sicurezza o l'ordine pubblico, consentendo il pronto intervento della Polizia Locale e/o delle Forze dell'Ordine in relazione alla disponibilità di personale da impiegare ed alla tipologia di intervento da effettuare;
- b) rilevare la commissione di comportamenti antisociali, atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e/o delle Forze dell'Ordine in relazione alla disponibilità di personale da impiegare ed alla tipologia di intervento da effettuare a tutela della sicurezza urbana prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;
- c) rilevare situazioni che compromettano la tutela della sicurezza urbana così come definite dal Decreto Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;
- d) vigilare sul traffico e consentire la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali compresi gli eventi che generino danni al patrimonio Comune;
- e) attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- f) consentire la riproduzione video dei fatti e degli eventi elencati ai punti a) – b) – c) – d) di cui si abbia avuto notizia successivamente al loro verificarsi nel caso in cui: 1) non siano stati visualizzati sui monitor della Centrale Operativa nel momento in cui si sono verificati; 2) la Centrale Operativa non fosse presidiata per cause di forza maggiore o esigenze di servizio.

3 – Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive su aree pubbliche o aperte al pubblico e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

4 – In relazione alle diverse finalità di cui al punto 2 dell'art. 4, la programmazione è concordata con il Sindaco.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 5. RESPONSABILE

1 – Il responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, lett. e) viene nominato dal Sindaco.

2 – Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3 – Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4 – I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, dal titolare.

5 – Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del responsabile, accedendo al sistema per il tramite di credenziali di autenticazione (identificativo e parole chiave personale) gestiti dall'Amministratore di Sistema del Comune.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

ART. 6. MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1 – I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo esigenze di polizia o di giustizia;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 7;

- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 2, lett. c), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2 – I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza che sono installate nelle aree del territorio comunale particolarmente esposte a fenomeni di criminalità e/o considerate come aree sensibili in osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 300 del 1970.

3 – All'interno dei luoghi in cui vengono visualizzate le immagini dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per impedire che le stesse possano essere esaminate da persone non autorizzate al trattamento dei dati. Per tale motivo anche l'accesso alla Centrale sarà regolamentato da specifiche disposizioni di servizio. Il responsabile del trattamento, con atto autonomo, provvede a nominare gli incaricati del trattamento dei dati e a fornire loro appropriate istruzioni per l'utilizzo e la gestione del sistema di videosorveglianza.

4 – Normalmente il trattamento dei dati effettuato mediante visualizzazione dei filmati in tempo reale viene effettuato presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale.

5 – Il brandeggio e le variazioni di focale delle telecamere mobili che costituiscono il sistema di videosorveglianza sono gestite automaticamente o manualmente. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 4.

6 – La risoluzione delle riprese dovrà essere bassa in caso di telecamere atte a verificare condizioni del traffico, ingorghi, etc ... mentre dovrà esser alta nel caso di posizionamento di telecamere atte a tutelare la sicurezza urbana.

7 – I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di 24 ore. Per la tutela della sicurezza urbana le immagini raccolte saranno conservate per non più di 7 giorni fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come evento eccezionale.

8 – La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. In questo caso i dati oggetto di indagine vengono riversati su idoneo supporto ottico o magnetico e consegnati in busta chiusa al soggetto che ne abbia fatto richiesta.

9 – E' istituito presso il responsabile un Registro nel quale vengono elencati i soggetti a cui vengono consegnati i supporti di cui al punto precedente.

10 – Il sistema informatico, la rete informatica e i collegamenti radio utilizzati e destinati al trattamento delle informazioni relative ai sistemi di videosorveglianza (filmati, immagini ecc.) sono dedicati al sistema di videosorveglianza e slegati da quelli in uso presso gli uffici del Comune.

ART. 7. INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA.

1 – Il Responsabile in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica su cui è riportata la seguente dicitura:

- a seguire la riproduzione grafica di una videocamera stilizzata –

-
COMUNE DI MASERA'
DOTATO DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
La registrazione è effettuata per fini di sicurezza
art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs n. 196/2003)

2 – Il responsabile si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con la attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e la sua eventuale, successiva cessazione, per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con congruo anticipo (gg.10), mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

SEZIONE II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI.

ART. 8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

1 – In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato su quanto indicato nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento. La richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervalli non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2 – Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3 – I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4 – Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5 – Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 5, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 5 (cinque) giorni.

6 – Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo quanto disposto dal successivo art.13.

SEZIONE III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI.

ART. 9. SICUREZZA DEI DATI

1 – I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nel sistema di registrazione digitale. L'Accesso al sistema di registrazione digitale è concesso al solo personale incaricato del trattamento. Come previsto dall'art. 6, normalmente il trattamento dei dati effettuato mediante visualizzazione dei filmati in tempo reale viene effettuato presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale.

2 – La sala di archiviazione è ubicata in una zona non accessibile al pubblico.

ART. 10. CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1 – In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il responsabile deve notificare preventivamente al Garante per la protezione dei dati personali la loro destinazione.

2 – I dati personali possono essere:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti e previa stipulazione di un congruo protocollo d'intesa;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

3 – La cessione dei dati in violazione di quanto previsto della lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 11. LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI

1 – La materia è regolamentata per l'intero D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 12. DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1 – La materia è regolamentata per l'intero D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 .

SEZIONE IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

ART. 13. COMUNICAZIONE

1 – La comunicazione dei dati personali a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale caso il responsabile ha l'obbligo di dare preventiva comunicazione al garante per la protezione dei dati personali, nei modi e nei tempi di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 2 della citata legge.

2 – Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del punto precedente, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 14. TUTELA

1 – Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2 – In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 – 6 della legge 07.08.1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali.

3 – Con idoneo provvedimento il responsabile del trattamento dei dati personali di cui al comma precedente potrà individuare un suo delegato, responsabile del procedimento in sede amministrativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 – 6 della legge 07.08.1990, n. 241.

CAPO V MODIFICHE

ART. 15. MODIFICHE REGOLAMENTARI

1 – I contenuti del presente regolamento dovranno essere modificati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell’Autorità di tutela della privacy, o atti regolamentari generali del Consiglio dell’Unione, saranno immediatamente ed automaticamente inseriti negli indirizzi gestionali, anche preliminarmente al recepimento formale.

2 – All’aggiornamento provvederà l’organo consiliare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ordinamento delle autonomie locali.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento viene pubblicato all’albo pretorio per quindi giorni consecutivi e ripubblicato per ulteriori 15 giorni. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.

Al presente regolamento viene data ampia pubblicità.